

8/4/2016
Ufficio Progetti
Ufficio

Comune di Acri

COMUNE DI ACRIS
COSENZA
ARRIVO
OT 8140
TA 215/2016

Al Sindaco del Comune di Acri (CS)

Dott. Nicola TENUTA

e. p. c. Presidente del Consiglio Comunale di Acri

Cosimo FABBRICATORE

Oggetto : Interrogazione ai sensi dell'art.53 Regolamento Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Minoranza Pino CAPALBO e Maria MASCITTI

Premesso

Che, il Comune di Acri ha avviato con procedura aperta per l'affidamento in project financig a gara unica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione dei lavori di adeguamento e costruzione degli impianti di depurazione e rete fognante nel territorio comunale di Acri (CS) e successiva gestione funzionale ed economica del servizio di depurazione e collettamento, ai sensi dell'art.153 comma 1-14 del dlgs. N.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché la gestione funzionale ed economica per la durata di 20 anni dell'intera filiera fognaria-depurativa , previa acquisizione, in sede di offerta, della progettazione preliminare. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'art.83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; **Che** il termine di presentazione delle offerte stabilito dalla stazione appaltante, inizialmente fissato al 15.09.2015 con prima seduta pubblica di apertura delle offerte il 29.09.2015, veniva differito al 27.10.2015 e successivamente al 16.03.2016; che entro tale data pervenivano al Comune n° tre plichi sigillati contenenti le offerte da parte delle seguenti ditte: LISTA APPALTI SrL; COSTITUENDO RTI Consorzio Stabile Kalos; SPOSATO COSTRUZIONI Sr.L; **Che** la commissione di gara avente il compito di procedere all'esame delle offerte individuata ai sensi della normativa vigente, dopo l'istruttoria escludeva due delle

ocietà partecipanti “ perché non era stata fornita alcuna indicazione circa la trasferibilità della certificazione di qualità all’attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione, come richiesto dal bando ai fini della partecipazione della gara, ed una terza partecipante veniva esclusa per mancanza della certificazione ISO solo relativamente alla attività di progettazione”. Che relativamente alla mancanza di alcuna indicazione circa la trasferibilità della certificazione di qualità all’attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione, la stessa Stazione appaltante chiariva nelle FAQ la precisa domanda di una delle concorrenti che l’art.63 del DPR 207/2010 non è richiesto e non si applica , ex art.206 codice contratti pubblici in relazione all’art.209 del medesimo testo, poiché trattasi di previsione che viola la tassatività delle cause di esclusione ex art. 46 comma 1 bis codice contratti pubblici. Espressamente richiamato dall’art.206. Chiarimenti che sono firmati dallo stesso RUP che poi sponeva l’esclusione; Che almeno una delle concorrenti ci risulta ha impugnato l’esclusione dinanzi al TAR della Calabria con conseguente richiesta di risarcimento danni per “ mancato affidamento e perdita da chance.”; **che** nel caso in cui si dovesse mostrare l’illegittimità dell’esclusione dei concorrenti la Corte dei Conti potrebbe successivamente agire in rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per danno erariale.

tutto ciò premesso e richiamato,

considerato che la Commissione con verbale del 19 aprile 2016 ha dichiarato conclusa la gara, rimettendo gli atti al RUP,

i scriventi, chiedono di sapere, se anche nelle more, della pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, si procederà al pagamento delle competenze dei componenti la Commissione esaminatrice e del RUP;

oltre ancora si chiede di sapere se corrisponde al vero che il comune di Acri deve procedere all’espletamento e all’aggiudicazione della suddetta gara entro il 30 giugno

2016 al fine di evitare la perdita del finanziamento Delibera CIPE n. 60 del 30.04.2013. piano Nazionale per il Sud. Interventi straordinari nel settore fognario e depurativo finalizzato al superamento delle criticità connesse alla procedura d'infrazione n.2004/2034

Acri 29.04.2016

Pino CAPALBO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pino Capalbo', written over a horizontal line.

Maria MASCITTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Mascitti', written over a horizontal line.

29/4/2016
Ferry Respinta
u/HCSO

Comune di Acri

Al Sindaco del Comune di Acri (CS)

Dott. Nicola TENUTA

e. p. c Presidente del Consiglio Comunale di Acri

Cosimo FABBRICATORE

Oggetto : Interrogazione ai sensi dell'art.53 Regolamento Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Minoranza Pino CAPALBO e Maria MASCITTI

Premesso

Che, il sig. Angelo FALCONE, con istanza del 29.01.2016, indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, richiedeva l'utilizzo della Sala degli affreschi di Palazzo Sanseverino Falcone, Palazzo donato dalla sua famiglia alla Città di Acri; **che** la suddetta richiesta pur presentando a parere degli interroganti, il carattere dell'eccezionalità, considerata la natura dell'evento e cioè il battesimo del figlio, dell'istante, ultimo discendente di Giovanni Battista Falcone martire del risorgimento italiano e benefattore della nostra città, veniva respinta con nota del 29.02.2016, con la quale veniva trasmessa la relazione istruttoria a firma del responsabile del settore LL.PP. Comune di Acri. **Che** nella predetta relazione testualmente veniva riportato quanto previsto nell'art.10 del regolamento comunale disciplinante la concessione in uso degli immobili comunali e dei beni mobili : l'utilizzo della predetta struttura è limitata esclusivamente alla Sala Consiliare ed alla Sala delle Colonne “ **sono vietati rinfreschi tenuti dagli utilizzatori alla fine degli incontri svoltisi in sala**” (**si possono tenere solo nell'atrio del palazzo**) **E' vietato l'utilizzo della struttura solo per tenervi rinfreschi**”. **Che** all'art. 4 del suindicato regolamento l'amministrazione comunale si riserva di poter disporre delle strutture suindicate per attività di pubblica interesse ed in casi dalla stessa considerati eccezionali ;

che successivamente alla suddetta richiesta l'amministrazione comunale concedeva l'utilizzo di sala delle Colonne in occasione dell'ordinazione sacerdotale di un frate cappuccino. **Che** in tale occasione si teneva anche un rinfresco all'interno della sala delle Colonne;

Tutto ciò premesso e richiamato,

considerato che l'art.10 del regolamento comunale così dispone: l'utilizzo di Palazzo Sanseverino Falcone è limitato esclusivamente alla Sala Consiliare ed alla Sala delle Colonne “ sono vietati rinfreschi tenuti dagli utilizzatori alla fine degli incontri svoltisi in sala” (si possono tenere solo nell'atrio del palazzo) E' vietato l'utilizzo della struttura solo per tenervi rinfreschi”.

Gli scriventi, chiedono di sapere, quali sono le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione comunale a concedere la Sala delle colonne in violazione del regolamento comunale disciplinante la concessione in uso degli immobili comunali e dei beni mobili.

Acri 29.04.2016

Pino CAPALBO 

Maria MASCITTI 